

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2012

**che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere l'afta epizootica in Bulgaria nel 2011**

[notificata con il numero C(2012) 7454]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2012/668/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell'intervento che comporta la spesa ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
- (2) La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese quelle d'urgenza. Al fine di sostenere l'eradicazione dell'afta epizootica nel più breve tempo possibile è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L'articolo 14, paragrafo 4, di detta decisione, stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.
- (3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.
- (4) Con la decisione di esecuzione 2011/730/UE della Commissione, del 9 novembre 2011, relativa a un contributo finanziario dell'Unione agli interventi urgenti di lotta contro l'afta epizootica in Bulgaria nel 2011 <sup>(3)</sup>, è stato concesso un contributo finanziario dell'Unione per gli interventi urgenti adottati per combattere l'afta epizootica in Bulgaria nel 2011. Il 9 dicembre 2011 e il 24 gennaio 2012 la Bulgaria ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.
- (5) Il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

- (6) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della decisione 2009/470/CE, la Bulgaria ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri sui provvedimenti applicati conformemente alla legislazione dell'Unione in tema di notifica e di eradicazione, nonché sui risultati conseguiti. In osservanza dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la domanda di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi, da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e dai risultati dei rispettivi controlli.
- (7) Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Bulgaria il 19 giugno 2012. La Bulgaria ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 20 giugno 2012.
- (8) È ora pertanto possibile fissare l'importo totale del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'afta epizootica in Bulgaria nel 2011.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese connesse all'eradicazione dell'afta epizootica in Bulgaria nel 2011 è fissato a 463 583,37 EUR.

*Articolo 2*

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2012

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 36.